

Sicilia

Dec.Ass. 03/02/1992

Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 marzo 1992, n. 13.

Epigrafe

Premessa

<u> Art. 1</u>

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Dec.Ass. 3 febbraio 1992 ...

Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi, ai sensi della <u>legge regionale 30 aprile 1991, n. 12</u> $\stackrel{\text{\tiny (2)}}{=}$.

L'assessore per gli enti locali

Visto lo Statuto della Regione;

vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

considerato che l'art. 5 della legge citata dà facoltà agli enti, di cui all'articolo 1, di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell'Assessore per gli enti locali;

ritenuto che la determinazione dei suddetti titoli e relativi criteri deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;

visto il parere della Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'Assemblea regionale, espresso in data 10 dicembre 1991 e del quale si accolgono le modifiche suggerite;

decreta	a :
---------	-----

⁽¹⁾ Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 marzo 1992, n. 13.

⁽²⁾ Per la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli nei concorsi interni e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, si veda il Dec. Ass. 19 giugno 1996.

Art. 1

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per soli titoli, di cui all' *art.* <u>5</u> della <u>legge regionale 30 aprile 1991, n. 12</u>, sono i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 60%, al 20% e al 20%.

Art. 2

- 1) Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100) è così attribuito:
- a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:
 - punti 48 al titolo di studio richiesto;
- punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione rilasciato da una università (1);
 - b) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2º grado:
 - punti 48 per il diploma richiesto;
 - punti 6 per altro diploma equivalente;
 - punti 6 per il titolo di studio superiore.
- 2) I1 punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti è così attribuito:
 - 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;
 - 0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110;
 - 1,40 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2º titolo di studio (12 punti), tenendo presente il rapporto di 1 a 4.

- 3) Il punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti) è così attribuito:
 - 1,66 per ogni punto di voto superiore a 36/60;
 - 1,20 per ogni punto di voto superiore a 54/60;
 - 0,96 punti al voto di 60/60.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (6 punti) relativo al secondo diploma, tenendo presente il rapporto di 1/8.

Per il punteggio (punti 6) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto.

⁽³⁾ Lettera così sostituita dall' art. **5** <u>Dec.Ass. 19 ottobre 1999</u>. Il testo originario così sanciva: «a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:

⁻ punti 48 al titolo di studio richiesto;

⁻ punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca;».

Art. 3

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

Art. 4

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20).

Essi sono:

- a) titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti $4^{\frac{10}{10}}$;
- b) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio;

- c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti 2;
- d) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;

pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;

pubblicazioni su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente;

- e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:
- relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;
- relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.

Se il titolo di studio equipollente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti punti 1 fino ad un massimo di punti 5.

Art. 5

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici, nella misura massima di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20), è così distribuito:

⁽⁴⁾ Lettera così sostituita dall' art. **2**, <u>Dec. Ass. 19 ottobre 1999</u>. Il testo originario così prevedeva: «a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4;».

23/6/2016

Vedi intero documento

- a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore: punti 0,10 per ciascuno mese fino ad un massimo di punti 5;
- b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.

Art. 6

A parità di punteggio finale è preferito, ai fini della assunzione, il concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del $\underline{D.P.C.M.}$ 18 settembre 1987, n. 392 . In caso di ulteriore parità è preferito il concorrente di età maggiore.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione.

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati